

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 89-1934 DEL 21/4/2011

PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 "Pagamenti agroambientali" - Apertura delle domande di aiuto/pagamento ai sensi delle azioni 214.6/2, 214.7, 214.8/1, 214.9 per la campagna 2011

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e ss.mm.ii., che ha costituito, tra l'altro, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013 che stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR).

Considerato che il reg. (CE) n. 1698/2005 individua all'art. 39 i pagamenti agroambientali come gli impegni che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale.

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e ss.mm.ii., recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/05, in base al quale è stato predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 del Piemonte.

Visto il reg. (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che, tra l'altro, abroga il reg. (CE) n. 1782/2003.

Visto il reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE) 73/2009.

Visto il PSR 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007 ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007 e che ha subito un'ulteriore modifica nel 2008, approvata dalla Commissione il 12.03.2009 ed in ultimo è stato approvato con le modifiche dovute alla revisione cosiddetta "health check" della PAC, in data 10.12.2009.

Visto il reg. (UE) n. 65/2011 (che ha abrogato il reg. CE 1975/2006) che stabilisce le modalità di applicazione del reg. CE 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che descrive le proprietà delle domande di aiuto e di pagamento agli articoli 2 e 3.

Considerato opportuno semplificare le fasi di presentazione della domanda consentendo al 1° anno la presentazione di un'unica domanda che costituisce domanda di partecipazione al regime di sostegno ma anche domanda di pagamento, fermo restando il vincolo di presentare una domanda di pagamento in ogni anno successivo al primo.

Viste le norme nazionali circa il regime di condizionalità ai sensi del reg. (CE) n. 73/2009 quali il Decreto del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 (in corso di modificazione tra l'altro a causa dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2011 del reg. UE n. 65/2011) ed i provvedimenti applicativi regionali.

Visti i requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ed i requisiti obbligatori supplementari, indicati nel PSR 2007-2013.

Visto il Decreto n. 1205 del 20 marzo 2008 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali recante Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del reg. CE 1782/03 del Consiglio e del reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. Visto che il citato D.M. è stato abrogato dal D.M. n. 30125 del 22.12.2009 che ha sostanzialmente confermato i punti riguardanti le violazioni riscontrate nell'ambito del reg. CE 1698/05, sul sostegno allo sviluppo rurale.

Visti i provvedimenti attuativi a livello regionale ovvero la D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 e ss.mm.ii e le Determinazioni Dirigenziali n. 1162 del 24.12.2008, n. 1380 del 29.12.2009, n. 1228 del 4.11.2010 e n. 1675 del 30.12.2010.

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013, istituito con la D.G.R. n. 38-8158 del 4.02.2008 ai sensi degli artt. 77 e 78 del reg. CE n. 1698/05 ha esaminato i criteri di selezione applicabili alle domande nel corso di diverse sedute ed in particolare:

- in data 29.02.2008 i criteri di selezione applicabili, tra l'altro, alle domande dell'azione 214.8;
- in data 12.12.2008 i criteri di selezione applicabili, tra l'altro, alle domande delle azioni 214.6, 214.7 e 214.9.

Preso atto che l'art. 68 del citato reg. CE n. 73/2009 definisce le condizioni per concedere un sostegno agli agricoltori che conseguono il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e che il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) in data 29 luglio 2009 ne individua le disposizioni per l'attuazione in Italia.

Considerati gli approfondimenti effettuati dal Mipaaf in collaborazione con le Regioni ed il recepimento nei PSR di tabelle che definiscono le possibili sovrapposizioni tra il sostegno ai sensi dell'art. 68 del reg. 73/2009 in riferimento ai comparti produttivi (ad es. carne bovina, carne ovicaprina,.) e gli aiuti delle misure dei PSR e ne individuano i criteri di demarcazione.

Considerato che il sostegno ai sensi dell'art. 68 del reg. 73/2009 potrebbe intersecarsi con i pagamenti di alcune azioni della misura 214 del PSR del Piemonte, per cui risulta necessario verificare che gli agricoltori richiedano entrambi i sostegni solo per le fattispecie compatibili.

Considerato che l'adesione nel 2011 comporta l'assunzione di impegni aventi durata quinquennale ai sensi delle azioni oggetto del presente bando, ma rilevato che i fondi ad esse destinati possono essere erogati solo fino all'ultimo anno del periodo di programmazione corrente, ossia il 2013, e rendicontati ai sensi dell'art. 28 del reg. CE n. 1290/2005, ne consegue che non è possibile fornire garanzia del reperimento di nuovi fondi per lo stesso tipo di sostegno a partire dal 2014.

Tenuto conto, inoltre, che la proposta di modifica del reg. CE 1974/2006 prevede espressamente l'accettazione da parte degli aderenti alla misura di cui all'art. 39 del reg. 1698/2005 di una clausola di revisione degli impegni attuali per adeguarli al nuovo quadro giuridico della politica agricola comune che sarà in vigore a partire dal 2014 e che la Commissione ha indicato che occorre tenerne conto nei bandi a valere sulla campagna 2011.

Preso atto che a partire dal 2007 sono stati emanati bandi per la presentazione di nuove domande secondo l'elenco delle Deliberazioni di Giunta che segue.

Visto che per la campagna 2007 è stata stabilita l'apertura anticipata e condizionata dei termini per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento per la stessa annualità) per le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1 con la D.G.R. n. 59-5652 in data 2.04.2007, adeguata con la D.G.R. n. 54-8664 del 21.04.2008 alle disposizioni definitive del PSR.

Tenuto conto della presentazione nella campagna 2008 delle domande di pagamento per la seconda annualità avvenuta rispettivamente per le azioni 214.1 e 214.2 con la DGR n. 52-8662 del 21.04.2008 e per l'azione 214.8/1 con la DGR n. 51-8661 del 21.04.2008 e loro s.m.i.

Considerato che mediante la citata D.G.R. n. 51-8661 del 21.04.2008 è stata consentita per l'azione 214.8/1 anche l'apertura dei termini per la presentazione di domande di aiuto (e di pagamento per la stessa annualità).

Tenuto conto della presentazione nella campagna 2009 delle domande di pagamento per la terza (o in pochi casi la seconda) annualità avvenuta per le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1 con la DGR n. 35-11287 del 23.04.2009.

Considerato che mediante la D.G.R. n. 34-11286 del 23.04.2009 è stata consentita la presentazione di domande di aiuto per le azioni 214.1, 214.2, 214.3 (sottoazioni 1 e 2), 214.4, 214.6/1, 214.8/1 e 214.9 a favore di giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR.

Considerato che mediante la D.G.R. n. 37-11289 del 23.04.2009 è stata consentita la presentazione di domande di aiuto per le azioni 214.3 (sottoazioni 1 e 2), 214.4, 214.6/1, 214.8/1 e 214.9.

Considerato che mediante la D.G.R. n. 45-13323 del 15.02.2010 è stata consentita la presentazione di domande di aiuto per le azioni 214.1, 214.2, 214.3, 214.6, 214.8/1, 214.9.

Considerato che mediante la D.G.R. n. 47-13325 del 15.02.2010 è stata consentita la presentazione di domande di aiuto per le azioni 214.1, 214.2, 214.3 (sottoazioni 1 e 2), 214.4, 214.6, 214.7, 214.8/1 e 214.9 a favore di giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR.

Considerato che mediante la D.G.R. n. 49-13327 del 15.02.2010 è stata consentita la presentazione di domande di aiuto per le azioni 214.4 e 214.7 (sottoazioni 2 e 3).

Tenuto conto che le domande pervenute negli scorsi anni e tuttora in corso di impegno non hanno determinato il raggiungimento degli obiettivi di risultato (indicatori) che il PSR prevede per ogni azione della misura 214, e che deve essere reso possibile l'incremento in termini di applicazione stabilendo nuove adesioni nella campagna 2011.

Visto, inoltre, che l'azione 214.7/1 non è stata ancora attivata in attesa di coordinarne l'applicazione in concomitanza del progetto biodiversità e della misura 216.

Preso atto che le azioni ritenute carenti sono: l'azione 214.6/2 (avviata a carattere sperimentale nel 2009 e per la quale risultano essere stati presentati nel 2011 nuovi piani pastorali aziendali), l'azione 214.7/1 (di cui si è già detto), le azioni 214.7/2 e 214.7/3 (per le quali sono pervenute in totale lo scorso anno 13 domande), l'azione 214.8/1 per la quale è in attesa di approvazione un'ulteriore razza animale descritta più avanti, l'azione 214.9 (da incrementare in termini di numerosità per la seconda tipologia).

Considerato, inoltre, che l'azione 214.8/1 concede un sostegno per unità di bestiame adulto delle razze animali considerate ammissibili in quanto riconosciute come "minacciate di abbandono" e che la lista di tali razze è inserita nel PSR.

Tenuto conto che in merito alla citata azione è stata presentata alla Commissione Europea una proposta di modifica della lista delle razze, al fine di inserire un'ulteriore razza caprina, la Grigia delle Valli di Lanzo (o Fiurinà) che risulta interessare potenzialmente 25 aziende, secondo i dati in possesso dell'Associazione provinciale allevatori e del Servizio agricoltura della Comunità montana Valli di Lanzo.

Preso atto che le aziende e gli allevamenti della razza di cui trattasi risultano di dimensioni molto ridotte è ragionevole consentire la presentazione di domande al di sotto della soglia di ammissibilità fissata negli anni precedenti ad 1 Unità di bestiame adulto (UBA) per le altre razze.

Considerato opportuno per la salvaguardia della razza fissare la soglia di ammissibilità delle domande di aiuto/pagamento a 0,2 UBA.

Ritenuto di poter consentire ai sensi del presente bando la presentazione di domande di aiuto/pagamento anche per il sostegno dei capi di tale razza, condizionando la fase di concessione dell'aiuto all'approvazione della modifica del PSR.

Considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013 è effettuata operativamente dall'organismo pagatore ARPEA e che generalmente per la Misura 214 i contributi sono finanziati con i fondi provenienti da due fonti distinte, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 44% del totale) che viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;

- la quota Nazionale (pari al 56% del totale) che lo Stato versa direttamente all'organismo pagatore.

Visto che il PSR del Piemonte contiene interventi riconducibili in particolare alle operazioni ed agli effetti potenziali della priorità "biodiversità" dell'Allegato II del reg. (CE) 1698/2005 che sono state individuate, tra l'altro, nella misura 214 ed in particolare nelle azioni 214.4 e nell'azione 214.7 "Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica" con le tre relative sottoazioni 214.7/1 Conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema, 214.7/2 Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e 214.7/3 Fasce tampone inerbite.

Preso atto che l'operazione di revisione della politica agricola comune ha comportato l'assegnazione di risorse finanziarie supplementari derivanti dalla modulazione obbligatoria ai sensi del reg. (CE) 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della PAC e che tali risorse a disposizione fino al 2013 sono state quantificate in 2,5 milioni di € di quota FEASR destinati alle azioni 4 e 7 della misura 214.

Considerato che le domande pervenute per la campagna 2010 mediante la DGR n. 49-13327 del 15.02.2010 rappresentano una spesa annua di circa 2, 5 milioni € di spesa pubblica totale per l'azione 214.4 e circa 25.000 € di spesa pubblica totale per l'azione 214.7.

Verificato che il tasso di partecipazione del FEASR alle risorse aggiuntive di cui alla revisione "health check" è pari al 64,91% ed il tasso di partecipazione dei fondi nazionali è pari al rimanente 35,09%, diversamente dai tassi di partecipazione al finanziamento di bandi a carico delle risorse ordinarie, di cui si è detto in precedenza.

Tenuto conto della descritta gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013, il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Considerato necessario, per il finanziamento dell'annualità 2011 delle domande di aiuto/pagamento relative al presente bando, stabilire che:

- le risorse disponibili per il 2011 sono pari a 1 milione di euro di spesa pubblica totale;
- la ripartizione tra le azioni verrà effettuata dalla Direzione regionale agricoltura in modo particolareggiato per consentire, tra l'altro, le assegnazioni a livello informatico;
 - qualora l'importo sopra indicato risultasse insufficiente a finanziare tutte le domande pervenute la Direzione agricoltura è incaricata di elaborare graduatorie per azione in base all'appartenenza delle superfici a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale ed in base ad altri parametri dichiarati dallo stesso richiedente, nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR;
- qualora, invece, l'importo sopra indicato risultasse superiore all'importo necessario al finanziamento di tutte le domande pervenute, le economie verranno considerate a disposizione della Misura 214, per l'emanazione di altri bandi della stessa campagna o di successive campagne e comunque nell'ambito delle possibilità di finanziamento del PSR 2007-2013 .

Visti gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 che conferiscono, rispettivamente, alle Province ed alle Comunità montane le funzioni amministrative per l'applicazione di misure agroambientali.

Tenuto conto del riordino territoriale delle Comunità montane per l'individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e dell'articolo 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19. operato con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009. Tenuto conto, inoltre, della formale costituzione delle nuove Comunità montane mediante decreti della Presidente della Giunta regionale in data 28 agosto 2009 che hanno anche indicato la sede degli enti sorti per aggregazione.

Vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

Visto l'art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l'istituzione dell'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura.

Considerato che l'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/01/2008 come organismo pagatore (ai sensi del reg. CE 885/06) sul territorio della regione Piemonte.

Visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico.

Preso atto delle convenzioni di delega vigenti, stipulate da parte dell'ARPEA con gli Enti delegati.

Ritenuto necessario dare incarico alla Direzione regionale Agricoltura e ad ARPEA, di stabilire, per le parti di rispettiva competenza, i termini di scadenza e le modalità di presentazione agli Enti delegati competenti per territorio delle domande di cui si è detto e di emanare le disposizioni di natura tecnica, di formazione e di gestione delle graduatorie e delle fasi di istruttoria fino alla concessione dei pagamenti, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame del Comitato consultivo ex art. 8 della l.r. 17/99 nel corso della seduta del 13 aprile 2011 e che ne sono state recepite le osservazioni, ove possibile.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

In riferimento al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte (sinteticamente definito PSR), misura 214 "Pagamenti agroambientali" di stabilire quanto segue:

- I. Possono essere presentate le domande di aiuto (che costituiscono anche domande di pagamento del 1° anno) per l'adesione di durata qui quinquennale, a partire dalla campagna 2011, ad una o più delle seguenti azioni:
 - 214.6/2 (Sistemi pascolivi estensivi gestiti con Piano pastorale aziendale);

- 214.7 (Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica) che è costituita dalle 3 sottoazioni:
 - 214.7/1 (Conservazione di elementi dell'agroecosistema a valenza ambientale e paesaggistica);
 - 214.7/2 (Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica)
 - 214.7/3 (Fasce tampone inerbite);
 - 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono);
 - 214.9 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie), limitatamente alla tipologia 2 (Mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte) eventualmente abbinata alla tipologia 1 (Sospensione anticipata delle asciutte) nella stessa camera di risaia.
- II. E' consentita, in particolare, per l'azione 214.8/1 la presentazione di domande di aiuto/pagamento riguardanti almeno 0,2 Unità di bestiame adulto (UBA) della razza caprina "Grigia delle Valli di Lanzo", condizionando la fase di concessione dell'aiuto all'approvazione della modifica del PSR da parte dei Servizi della Commissione Europea.
- III. Le risorse complessivamente disponibili per l'annualità 2011 sono pari a 1.000.000,00 di euro di spesa pubblica totale (a carico del FEASR per il 44% e dei fondi nazionali per il 56% o nel caso dell'azione 214.7 e relative sottoazioni a carico del FEASR per il 64,91% e dei fondi nazionali per il 34,09%).
La ripartizione dell'importo sopra indicato tra le azioni verrà definita con atto della Direzione regionale agricoltura in modo particolareggiato per consentire, tra l'altro, le assegnazioni a livello informatico.
Qualora la somma assegnata risultasse insufficiente a finanziare la prima annualità di tutte le domande riferite al presente bando, la Direzione agricoltura è incaricata di elaborare graduatorie per azione, in base all'appartenenza delle superfici a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale ed in base ad altri parametri dichiarati dallo stesso richiedente, nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR.
Qualora, invece, l'importo sopra indicato risultasse superiore all'importo necessario al finanziamento di tutte le domande pervenute, le economie verranno considerate a disposizione della Misura 214, per l'emanazione di altri bandi della stessa campagna o di successive campagne e comunque nell'ambito delle possibilità di finanziamento del PSR 2007-2013.
- IV. Si richiamano le prescrizioni delle azioni agroambientali ed in particolare la durata pluriennale degli impegni. L'erogazione delle annualità di pagamento relative alle domande accoglibili, tuttavia, può essere assicurata soltanto fino al 2013, ultima annualità della programmazione corrente, non essendo attualmente possibile garantire il reperimento dei fondi necessari per finanziare la prosecuzione degli impegni nel successivo periodo di programmazione.
- V. Si richiamano altresì le indicazioni espresse dalla Commissione UE che consentono nuove adesioni ai sensi di misure pluriennali del PSR 2007-2013 (tra cui le misure di cui all'art. 39 del reg. CE 1698/2005) a condizione che i beneficiari accettino, ove possibile già a partire dal 2011, di sottoporre a revisione gli impegni assunti adeguandosi nell'anno 2014 al nuovo quadro giuridico della politica agricola comune.
Secondo le conoscenze attuali, nel caso in cui l'adeguamento non venga accettato appare possibile cessare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
- VI. Viene dato incarico alla Direzione regionale Agricoltura e all'ARPEA, per le parti di rispettiva competenza:

- di stabilire i termini di scadenza e le modalità di presentazione delle domande agli Enti delegati competenti per territorio;
- di definire i criteri per la formazione e la gestione delle graduatorie e per le fasi di istruttoria fino alla concessione dei pagamenti, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme che regolano la compatibilità fra il sostegno diretto e i pagamenti dello sviluppo rurale;
- di emanare disposizioni tecniche relative all'applicazione degli impegni.

Contro la presente deliberazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010.